ALLEGA 7:0

al regolamento della Commissione, del 1º settembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Codice NC Paesi terzi (') 0709 90 60 134,46 (1) (1) 0712 90 19 134,46 (2) (1) 1001 10 00 65,57 (1) (1) 1001 90 91 84.71 1001 90 99 84,74 (*) 1002 00 00 110,66 (*) 1003 00 10 102,00 1003 00 20 102,00 1003 00 80 102:00 (*) 1004 00 00 82,42 134,46(4)(4) 1005 10 90 1005 90 00 134,46 (1) (1) 1007 00 90 138,42 (1) 1008 10:00 16.81(;) 24;09:(1) 1008 20 00 24.09() 1008.30 00 1008 90 10 () 24,09 1008 90 90 154,95 (*) 1101 00 00 192.44 1102 10 00 135,48 1103 11 30 135,48 1103 11 50 1103 11 90 177,62 161,66 1107 19 11 1.23,54 1107 10 19 192,44 1107 10 91 1107 10 99 146,54 1107 20 00 168,98

- (¹) Per il frumento duno originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 &CCU/s.
- (*) Ai-sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente arei dipuntimenti fancesi d'altremare.
- (¹) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.
- (9) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).
- (') All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
- (*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/
- (*) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.